



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

Il Magistrato istruttore, dott.ssa Marinella Colucci

VISTO

il questionario trasmesso dall'Organo di revisione del Comune di Lozio (BS), relativo al rendiconto 2017, redatto ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005;

la relazione dell'Organo di revisione sul conto consuntivo 2017, redatta ai sensi dell'art. 239 TUEL;

la nota istruttoria prot. Cdc n. 7644 del 06/05/2020;

la risposta istruttoria dell'Ente, di cui alla nota prot. Cdc n. 8952 del 04/06/2020, e relativi allegati;

CONSIDERATO

che, tenuto conto della situazione finanziaria complessiva dell'Ente e di quanto riferito e attestato dall'Organo di revisione e dal Responsabile del Servizio finanziario nel corso dell'istruttoria svolta, non si ravvisano, allo stato degli atti, ragioni per ulteriori approfondimenti istruttori e/o per convocare l'Amministrazione in adunanza collegiale;

P.Q.M.

comunica l'esito delle verifiche relative al questionario sul consuntivo 2017.

Si raccomanda, in particolare, all'Ente di:

1. Monitorare il rispetto dei parametri di deficitarietà strutturale e adottare tutte le misure utili a preservare gli equilibri di bilancio, stante il mancato rispetto, per il 2017, dei parametri n. 2 e n. 7 di cui al DM Interno 18/02/2013. Si prende comunque atto di quanto comunicato dall'Ente in sede istruttoria, con riserva di successiva verifica, atteso che, in merito alla sostenibilità dei propri debiti finanziari, l'Ente ha fatto presente che *"In ogni caso a partire dall'anno 2019, con il passaggio della gestione del servizio idrico integrato alla società individuata dalla Autorità d'Ambito, una quota di mutui e prestiti viene interamente rimborsata dalla stessa società. Il capitale residuo relativo a tale quota è quantificato, al 01 gennaio 2019, in circa 373 mila euro, a fronte di un totale residuo di capitale di finanziamento*



CORTE DEI CONTI

di 821.857,37. La percentuale di tale parametro, se ne fosse stato ancora necessario il calcolo, sarebbe stata quindi notevolmente inferiore”.

2. Provvedere all'accantonamento, in sede di rendiconto, delle somme per il finanziamento degli arretrati da erogare a seguito della definitiva sottoscrizione del CCNL Funzioni Locali, nel rispetto delle previsioni dei principi contabili, a prescindere dall'importo delle somme da accantonare. L'Ente, sul punto, ha dichiarato che *“non ha effettivamente provveduto ad accantonare le somme per il finanziamento degli arretrati da erogare a seguito della definitiva sottoscrizione del CCNL Funzioni Locali, né nell'anno 2016 né nell'anno 2017. Nell'esercizio 2018 ha provveduto a stanziare le necessarie risorse imputandole al bilancio di previsione 2018. L'Ente ammette il proprio errore, fa comunque presente che il totale corrisposto ai dipendenti comunali per arretrati degli anni 2016 e 2017 è stato pari ad euro 1.100,92, cifra decisamente di poco peso per il bilancio comunale”*.
3. Provvedere all'accantonamento dell'indennità di fine mandato del Sindaco tra le quote accantonate (e non vincolate) del risultato di amministrazione, stante la disposizione di cui all'allegato 4.2, punto 5.2, lettera d), del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. secondo cui *“anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato “fondo spese per indennità di fine mandato del Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile”*. Si prende atto che l'Ente ha, in ogni caso, specificato che *“La somma di euro 3.346,13, relativa alla indennità di fine mandato del Sindaco, è accantonata nel risultato di amministrazione 2017. Non risulta tra le voci di accantonamento solo perché è iscritta nelle voci vincolate (altri vincoli)...”*.
4. Valutare attentamente la congruità dell'accantonamento a titolo di FCDE, tenuto conto dell'andamento delle riscossioni in c/residui del quinquennio precedente e del fatto che la parte disponibile (lett. E) del risultato di amministrazione per il 2017 è pari ad euro 763,28 e, nel 2018, è pari a zero. Sul punto l'Ente, in sede istruttoria, ha dichiarato che *“Con riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità si precisa innanzitutto quanto già indicato al punto 1, vale a dire che una consistente somma di residui dei titoli I e III (circa 140 mila euro) si riferiscono a tributi o servizi erogati nell'anno di riferimento e incassati nell'anno successivo. Confermiamo comunque che per il calcolo del FCDE è stato utilizzato il metodo di calcolo ordinario e alleghiamo il prospetto di calcolo utilizzato sia per il FCDE del rendiconto 2017 sia per il FCDE del rendiconto 2018. Il Revisore dei Conti ha attestato la congruità di entrambi i fondi nei relativi pareri al rendiconto rilasciati a norma di legge”*.

Ciò posto, si evidenzia che, a consuntivo, la quantificazione della quota di risultato di amministrazione accantonata a FCDE è determinata applicando *«all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti»*, il complemento a 100 della



CORTE DEI CONTI

media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

Nel bilancio di previsione, invece, in linea generale la quantificazione dell'accantonamento a FCDE è effettuata applicando agli stanziamenti delle entrate di dubbia e difficile esazione il complemento a 100 della media tra incassi in conto competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi.

In sede di rendiconto, pertanto, sono i residui attivi all'inizio di ogni anno di riferimento degli ultimi 5 esercizi, nonché l'andamento degli incassi in conto residui a dover essere attentamente monitorati dall'Ente, al fine di valutare la congruità dell'accantonamento a titolo di FCDE.

Per il calcolo della percentuale di riscossione, difatti, l'Ente deve considerare solo le riscossioni in c/residui dell'anno in corso (senza sommare anche le riscossioni in c/competenza), rapportando dette somme ai residui attivi iniziali dell'anno (e non agli accertamenti dell'anno), considerando il quinquennio precedente che, per il 2019, è 2015-2019 (per il 2018 è 2014-2018; per il 2017 è 2013-2017 e così via).

Infine, si rammenta che, secondo quanto previsto dai principi contabili, le entrate da non considerare di difficile e dubbia esazione devono essere oggetto di attenta valutazione e di idonea motivazione da parte dell'Ente e, in ogni caso, che *"fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione"*.

Si invita, pertanto, l'Ente e l'Organo di revisione ad valutare lo scrupoloso rispetto dei principi contabili in parola, per il calcolo del FCDE a consuntivo, già in occasione dell'approvazione del rendiconto 2019.

Con riserva di ogni ulteriore verifica, in occasione dei controlli sui prossimi questionari.

Il Magistrato istruttore
dott.ssa Marinella Colucci

MC/em



CORTE DEI CONTI

Via Marina n. 5 - 20121 Milano - Italia | Tel. 02 77114381 - 02 771141
e-mail: lombardia.controllo.bs@corteconti.it | pec: lombardia.controllo@corteconticert.it